

**APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE
DELL'INTERPORTO DI CATANIA CON REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA**

CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245

(DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

Ai sensi dell'articolo 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'oggetto dell'appalto consiste nella revisione della progettazione esecutiva posta a base di gara e nell'esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania.

Sono comprese nell'appalto:

- 1) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2);
- 2) la redazione, prima dell'esecuzione di cui al punto 1), della revisione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'Appaltatore nel rispetto dell'articolo 23 comma 8 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; nel seguito del presente capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui al presente punto 2);
- 3) il Monitoraggio Ambientale *ante operam* e in corso d'opera, di cui ai successivi articoli 11 e 32, così come previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara;
- 4) la Bonifica da Ordigni Bellici di cui al successivo articolo 12;
- 5) le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area oggetto dell'appalto, che costituiscono "opere di rinaturalizzazione" in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale di Catania, così come previsto al successivo articolo 31.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai sensi del successivo articolo 7.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Opera: il Polo Intermodale dell'Interporto di Catania;
- b) Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- c) Regolamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del d.Lgs 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
- d) Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli che sono in vigore);
- e) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- g) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque

- denominato, che si è aggiudicato l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- h) RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
 - i) Direzione Lavori: l'ufficio di Direzione dei Lavori, di cui è titolare il Direttore Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice;
 - j) DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
 - k) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
 - l) PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 23 comma 16 del Codice, all'articolo 39 comma 3 del Regolamento nonché all'articolo 26 comma 6 del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32 comma 4 lettera o) del Regolamento, all'articolo 95 comma 10 del Codice, nonché all'articolo 26 comma 3 quinto periodo e comma 6 del Decreto n. 81 del 2008;
 - p) Oneri di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 95 comma 10 del Codice nonché all'articolo 26 commi 3 primi quattro periodi, 3-ter e 5 del Decreto n. 81 del 2008.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 29.642.081,22 (IVA esclusa) di cui:

a) Importo dei lavori	€ 28.194.348,96;
b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 631.655,06;
c) Oneri per revisione progetto esecutivo	€ 432.219,20;
d) Oneri per Monitoraggio Ambientale <i>ante operam</i>	€ 53.293,00;
e) Oneri per Monitoraggio Ambientale corso d'opera	€ 281.876,00;
f) Oneri per Opere di rinaturalizzazione	€ 48.689,00.

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del Codice,

sono valutati pari a € 5.277.648,69.

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. Il prezzo convenuto, quindi, non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, anche in seguito alla revisione del progetto esecutivo, per cui i computi metrici estimativi, posti a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio degli interventi compresi nell'appalto, non hanno valore negoziale.

Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo periodo, si applica il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui al presente Capitolato speciale. Tali prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, estranee ai lavori già previsti.

I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 3 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell'allegato A al Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3.

Le categorie omogenee e gli importi relativi alle lavorazioni previste in progetto sono riportati nella seguente Tabella A:

Tabella A⁽¹⁾ - Categorie omogenee e importi delle lavorazioni

<i>N.</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>CLASSIFICA</i>	<i>IMPORTO (€)</i>	<i>IMPORTO (%)</i>
OG1	Lavori Civili e Strutture	IV	2.554.617,10	8,86%
OG3 (Prevalente)	Opere stradali	VIII	18.352.062,20	63,66%
OG6	Acquedotti	VI	5.435.769,16	19,27%
OG10	Impianti esterni	IV	2.225.343,38	7,89%

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui al disciplinare di gara e/o quelle derivanti dalla revisione del progetto esecutivo non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui alla precedente Tabella A.

⁽¹⁾ Importi aggiornati dal RUP e approvati dall’Amministratore Unico della SIS SpA con Determina 16 del 13/04/2018.

Articolo 4 - Forme e principali dimensioni dell'Opera

L'Opera risulta specificata nel computo metrico e negli elaborati del progetto esecutivo originario posto a base di gara denominato "Lotto funzionale Polo Intermodale - Interporto di Catania 1^ fase funzionale" redatto dalla società ITALFERR SpA e validato in data 30/09/2009 dalla Società degli Interporti Siciliani SpA, così come stralciato dalla stessa Società degli Interporti Siciliani SpA.

I lavori dovranno essere pertanto qualitativamente e quantitativamente conformi al suddetto progetto, salvo le variazioni e le prescrizioni scaturenti dal progetto esecutivo di revisione eseguito dall'Appaltatore - che dovrà attenersi al presente Capitolato speciale - e salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla Direzione Lavori e, se necessario, approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

I lavori dovranno comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 5 - Osservazione delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

Nell'esecuzione dell'Opera l'Appaltatore dovrà rispettare tutta la normativa vigente con specifico riferimento al Codice, al Regolamento, al Capitolato Generale, alle leggi e norme in materia di antimafia, di sicurezza del lavoro, alle norme tecniche nonché a tutte le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali al momento vigenti.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi oggetto dell'appalto di cui al precedente art. 1, che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto.

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l'Appaltatore si obbliga ad avviare immediatamente le attività propedeutiche alla fase di esecuzione dei lavori, quali l'effettuazione del Monitoraggio Ambientale *ante operam* di cui al successivo articolo 11 e la Bonifica da Ordigni Bellici di cui al successivo articolo 12, il tutto

contemporaneamente alla revisione del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Revisione progettazione esecutiva: modalità e termini

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume l'obbligo di revisionare l'intero progetto esecutivo dell'Opera, redatto dalla società ITALFERR S.p.A., validato in data 30 settembre 2009 e posto a base di gara, così come stralciato dalla Società Interporti Siciliani SpA.

In particolare l'Appaltatore è tenuto ad adeguare e/o integrare tutti gli elaborati progettuali acquisiti in fase di gara rispetto alle norme vigenti e alle norme non cogenti che costituiscono comunque regole di buona tecnica (norme UNI, CEI, ecc.) e/o di introdurre altresì soluzioni tecnologiche alternative migliorative rispetto a quelle presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara, anche in conformità a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

Tutti gli elaborati relativi alla revisione progettuale dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 8, del Codice e dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento.

Dovranno formare oggetto di revisione tutte quelle parti del progetto esecutivo che l'Appaltatore ritiene dover adeguare e/o integrare al fine di renderle pienamente rispondenti alla normativa ed alle regole dell'arte. Ciò con particolare riferimento alle componenti impiantistiche (reti elettriche, rete dati, reti idrauliche, rete termomeccanica, rete antincendio, ecc.), alle componenti tecnologiche relative all'infrastruttura ferroviaria di raccordo con lo scalo di Catania Bicocca e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, facendo specifica attenzione alle novità introdotte sui materiali, sulle certificazioni dei materiali, sulle modalità di installazione o posa in opera che risulterebbero all'avanguardia rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali posti a base di gara.

Dovranno altresì formare oggetto di revisione quelle tematiche progettuali originarie che si prestano a soluzioni tecnologiche migliorative in termini di accresciuto valore economico dell'Opera, in coerenza a quanto dichiarato nell'offerta tecnica, inteso sia come migliore impatto ambientale dell'intervento, sia come migliore funzionalità e redditività della stessa in condizioni di esercizio, ovvero che rispondano a criteri di maggiore:

- efficienza funzionale e prestazionale;
- efficienza economica;
- efficienza ambientale;
- efficienza energetica.

Il tutto dovrà essere elaborato nel rispetto dei vincoli definiti al successivo articolo 8 e dovrà consentire il miglioramento degli aspetti funzionali e/o tecnologici senza determinare riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e senza aumentare il tempo di esecuzione dei lavori.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti secondo i criteri stabiliti agli artt. da 33 a 43 del Regolamento e secondo l'impostazione della progettazione integrata, ovvero, in armonia con le esigenze architettoniche, strutturali, meccaniche e della sicurezza in modo da assicurare la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

In particolare si dovrà assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Nel caso in cui la revisione progettuale dovesse dare luogo alla formazione di nuovi prezzi, l'analisi degli stessi dovrà essere elaborata tenendo conto del Prezzario Regionale della Regione Siciliana relativo all'anno 2018 ovvero ragguagliandoli a quelli di lavoro consimili a quelli previsti nel progetto originario, oppure, sulla scorta di nuove analisi, i cui prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti siano comunque riferiti alla data di formulazione dell'offerta.

La revisione progettuale dovrà comprendere, anche in virtù delle modifiche proposte, la revisione del Progetto di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera di cui al successivo art. 32 e la revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al successivo art. 24. Si precisa che l'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta comunque invariabile rispetto alla predetta revisione della progettazione esecutiva.

Articolo 8 - Vincoli alla revisione progettuale

Nell'attività di revisione progettuale l'Appaltatore dovrà tener conto delle prescrizioni derivanti dalle approvazioni già acquisite con particolare riferimento a quelle scaturite dalla Valutazione di Impatto Ambientale e dalle successive verifiche di ottemperanza (vedi allegati sub A).

In ogni caso costituisce vincolo della revisione progettuale l'importo dell'Opera che non potrà essere diverso rispetto a quello determinato dal progetto esecutivo ITALFERR SpA posto a base di gara - così come aggiornato dal RUP ed approvato dall'Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani con Determina 16/2018 del 13/04/2018.

L'importo del contratto, infatti, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. Il prezzo convenuto, quindi, non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, anche in seguito alla revisione del progetto esecutivo, per cui i computi metrici estimativi, posti a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio degli interventi compresi nell'appalto, non hanno valore negoziale.

Il progetto esecutivo revisionato non potrà comunque variare la destinazione d'uso, né le superfici, né i volumi degli immobili previsti a meno che tali modifiche non siano strettamente derivanti dall'adeguamento degli stessi alle normative cogenti.

Costituisce ulteriore vincolo della revisione progettuale la durata massima dei lavori e il rispetto delle condizioni e degli importi relativi alla sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a espletare, a propria cura e spesa, ogni attività di verifica tecnica sul campo (campagne di indagini geognostiche, accertamenti, sopralluoghi, ecc.) che sarà ritenuta dallo stesso necessaria o utile al fine di una puntuale e completa revisione progettuale.

In particolare l'Appaltatore, durante la fase di revisione della progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà verificare e censire eventuali interferenze (aeree, superficiali e/o interrato) riscontrabili nella fase di realizzazione dell'Opera, prevedendone nel contempo l'opportuna risoluzione, acquisendo apposito nullaosta

all'esecuzione dei lavori dagli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate affinché siano evitati danneggiamenti ai sottoservizi in relazione alle possibili interferenze.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione, sia durante la fase di revisione della progettazione esecutiva che durante i lavori, alle eventuali interferenze con la linea ferroviaria Fiumetorto - Catania Bicocca e in particolare con il passaggio a livello posto in prossimità della stazione di Catania - Bicocca, anche in virtù delle opere previste nel Progetto Definitivo "Raddoppio della tratta Catania - Catenanuova" (CUP J11H03000180001), approvato da Rete Ferroviaria Italiana SpA in Conferenza di Servizi con ordinanza n. 28 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 39 del 01/04/2017).

Articolo 9 - Soggetti incaricati della revisione progettuale

Qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le prestazioni progettuali direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle in quanto non ha attestato il possesso dei relativi requisiti in fase di gara, dovrà affidare le stesse a soggetti compresi nelle categorie di cui all'art. 24 comma 1 lettera d) del Codice in possesso dei requisiti di legge.

I soggetti incaricati delle attività progettuali dovranno possedere una polizza di responsabilità civile professionale, con un massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), a garanzia dell'attività di progettazione, la quale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I soggetti incaricati delle attività progettuali dovranno essere professionisti in possesso dei requisiti di cui al disciplinare di gara che abbiano eseguito attività di progettazione e/o direzione lavori, quali individuate dall'art. 31 comma 8 del Codice, per le seguenti classi e categorie individuate dalla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e riportate nella successiva Tabella B.

Tabella B - Classi e categorie progettuali

<i>N.</i>	<i>Categoria Opere</i>	<i>Importo (€)</i>
E.02	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	1.178.362,75
E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	182.806,10
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	882.440,24
S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	1.276.476,71

N.	Categoria Opere	Importo (€)
IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	5.616.111,36
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	62.455,74
IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	3.015.724,40
V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	16.611.626,72

Articolo 10 - Tempi di esecuzione, verifiche, approvazioni e penali relativi alla revisione progettuale

Dopo la stipulazione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a dare immediatamente inizio alla revisione della progettazione esecutiva. In applicazione analogica dell'articolo 32, comma 8 del Codice, il RUP può emettere l'ordine di inizio della revisione della progettazione esecutiva anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della suddetta revisione determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

La revisione della progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante, in numero di 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale oltre a una copia su supporto informatico (sia in versione editabile che non editabile), entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ovvero dal provvedimento del RUP di cui sopra, senza che ciò possa determinare alcuna richiesta da parte dello stesso.

La revisione della progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo di cui all'articolo 7 posto a base di gara, se non quelle necessarie dal punto di vista della normativa vigente e quelle ritenute valide ad accrescere il valore economico dell'Opera; eventuali variazioni quantitative o qualitative, quindi, non hanno alcuna influenza sull'importo dell'appalto che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale.

Durante la revisione della progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il RUP e con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice, nominato all'uopo dalla Stazione Appaltante, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato,

cemento armato precompresso, acciaio e/o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di assistere la Stazione Appaltante nell'espletamento delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altro atto di consenso comunque denominato da parte degli Enti terzi. L'Appaltatore è obbligato pertanto a introdurre negli elaborati progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento di tali provvedimenti entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione formale da parte della Stazione Appaltante, senza che ciò possa determinare alcuna richiesta da parte dello stesso.

L'Appaltatore, successivamente al rilascio dei suddetti provvedimenti, è tenuto a fornire tutti gli elaborati del progetto esecutivo di revisione di cui agli articoli dal 33 al 43 del Regolamento da sottoporre a verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice, e successiva validazione da parte della Stazione Appaltante, in numero di 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale oltre a una copia su supporto informatico (sia in versione editabile che non editabile).

L'Appaltatore è obbligato a introdurre negli elaborati progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento della verifica di cui all'art. 26 del Codice e consegnare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione formale da parte della Stazione Appaltante, tutti gli elaborati del progetto esecutivo di revisione in numero di 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale oltre a una copia su supporto informatico (sia in versione editabile che non editabile), senza che ciò possa determinare alcuna richiesta da parte dello stesso.

L'Appaltatore che presenta gli elaborati di revisione progettuale in ritardo rispetto ai termini temporali indicati nel presente articolo è soggetto ad una penale pari allo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del valore del contratto per ogni giorno di ritardo. Qualora tale penale per il ritardo ecceda complessivamente lo 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) del valore del contratto, la Stazione Appaltante può unilateralmente recedere dal contratto e incamerare le cauzioni previste dal Contratto.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della revisione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante fino alla validazione da parte di quest'ultima, a meno dei tempi necessari per le modifiche e/o perfezionamenti richiesti dalla Stazione Appaltante. I termini restano pertanto sospesi, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna richiesta di sorta, per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice, e la citata validazione, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, avrà diritto di verificare l'avanzamento degli elaborati progettuali in ogni fase della loro elaborazione, al fine di controllare il regolare avanzamento dell'attività svolta dall'Appaltatore e il rispetto delle relative tempistiche.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore ulteriori copie cartacee timbrate e

firmate in originale del progetto esecutivo di revisione, ai fini dell'espletamento delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altro atto di consenso comunque denominato da parte degli Enti terzi, senza che ciò possa determinare alcuna richiesta da parte dell'Appaltatore.

Articolo 11 - Monitoraggio Ambientale ante operam

L'Appaltatore dovrà effettuare, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, attività di monitoraggio ambientale, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative riportate nell'apposito Progetto di Monitoraggio Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara, tramite una campagna di misura preliminare, per valutare la qualità ambientale *ante operam* ai ricettori sensibili identificati nello studio.

Qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle in quanto non ha attestato il possesso dei relativi requisiti in fase di gara, dovrà affidare le stesse a Ditta specializzata in possesso dei previsti requisiti.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle operazioni di Monitoraggio Ambientale *ante operam* per cause imputabili all'Appaltatore, a norma dell'art. 113-bis del Codice, sarà applicata una penale pari allo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento dell'importo contrattuale dovuto per il Monitoraggio Ambientale *ante operam* avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal RUP in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, di cui all'art. 13 del presente Capitolato, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'esecuzione del Monitoraggio Ambientale *ante operam* non potrà essere invocata dall'Appaltatore per ottenere maggiori compensi, indennizzi o risarcimento rispetto ai corrispettivi offerti ovvero per ottenere proroghe dei tempi contrattuali.

Articolo 12 - Bonifica da ordigni bellici

L'Appaltatore dovrà eseguire, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, la bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori dell'Opera per ricercare, disinnescare e/o rimuovere eventuali ordigni bellici di qualsiasi natura. Per ordigni bellici, indipendentemente dalla terminologia utilizzata nel seguito e in ogni altro documento contrattuale o progettuale, si intendono mine, bombe, proiettili, ordigni bellici, masse ferrose e residuati esplosivi bellici di qualsiasi natura.

Qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 maggio 2015 n.82, dovrà affidare le stesse a Ditta specializzata nell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, iscritta all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio.

La bonifica profonda, in particolare, dovrà essere effettuata in tutti quei casi dove le lavorazioni interessano la movimentazione del terreno oltre una quota di un metro sotto il piano di campagna originario, come, ad esempio, nel caso di scavi per la realizzazione delle fondazioni e/o dei sottoservizi. La bonifica profonda dovrà partire, quindi, da un metro sotto il piano di campagna (in quanto il metro sovrastante è già stato ispezionato e garantito con la bonifica superficiale), e dovrà essere eseguita fino ad una quota pari a 5 metri sotto il piano di campagna, a meno di differenti indicazioni da parte dell'Autorità Militare competente.

L'esecuzione del servizio di bonifica dovrà concludersi con l'emissione di apposita dichiarazione di garanzia da parte della Ditta specializzata e dal Verbale di Constatazione rilasciato dall'Autorità Militare competente.

I trovanti in materiale metallico, di qualsiasi tipo e dimensione, che saranno stati rinvenuti nel corso della bonifica bellica, dovranno essere successivamente rimossi e avviati a discarica, senza che questo possa costituire riconoscimento all'Impresa di alcun tipo di indennizzo o compenso per tali lavorazioni.

L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici, di qualsiasi tipo e dimensione, successivamente all'esecuzione della bonifica, nel corso dei lavori di realizzazione dell'Opera, comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81/2008, senza che questo possa costituire riconoscimento all'Impresa di alcun tipo di indennizzo o compenso per tali lavorazioni né richiesta di concessione di proroghe di cui all'art. 107 del Codice.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta e/o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante.

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti e di quanto prescritto dal presente Capitolato. In caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l'Amministrazione Militare, competente per territorio, riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione dei lavori di bonifica, potranno prevalere, con l'accordo della Direzione Lavori, su quelle del presente Capitolato.

La Bonifica dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla Direttiva GEN-BST 001 emanata in data 26 maggio 2017 inerente il settore della Bonifica Bellica Sistemica Terrestre, recante le procedure tecnico-amministrative cui attenersi per l'esecuzione del servizio di ricerca e scorporamento di ordigni esplosivi residuati bellici.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle operazioni di Bonifica da ordigni bellici per cause imputabili all'Appaltatore, a norma dell'art. 113-bis del Codice, sarà applicata una penale pari allo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'esecuzione della Bonifica da ordigni bellici, prestazione che si intende compresa nell'importo del contratto d'appalto e quindi a totale carico dell'Appaltatore, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per ottenere maggiori compensi, indennizzi o risarcimento rispetto ai corrispettivi offerti ovvero per ottenere proroghe dei tempi contrattuali.

Articolo 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori avrà inizio in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla validazione del progetto esecutivo revisionato, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se nel tempo fissato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, viene fissato dalla Stazione Appaltante un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dal verbale di consegna dei lavori, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore, inoltre, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, deve trasmettere alla Stazione Appaltante l'attestazione liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato.

L'Appaltatore deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo di dettaglio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dal Direttore dei Lavori.

Il Programma esecutivo di dettaglio può essere modificato o integrato ogni volta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni e/o le forniture di imprese o altre ditte terze;
- per l'intervento e/o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per necessità e/o opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Con cadenza mensile, a partire dalla data di inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

Articolo 14 - Ultimazione dei lavori, gratuita manutenzione e penali per il ritardo

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Opera è stabilito in massimo giorni 486 (quattrocentottantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta salva l'eventuale offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall'Appaltatore in sede di gara. In detto tempo utile è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per qualsiasi altro lavoro preparatorio e/o attività propedeutiche da eseguire prima dell'inizio dei lavori nonché per l'esecuzione

delle Opere di rinaturalizzazione di cui all'art. 33 del presente Capitolato e del Monitoraggio Ambientale in corso d'opera di cui all'art. 32 del presente Capitolato. Nel calcolo del tempo di cui sopra, inoltre, è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito e delle eventuali interferenze.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il Direttore Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell'Opera; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 31 del presente Capitolato speciale.

Il conto finale sarà compilato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 113-bis del Codice, sarà applicata una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento). Qualora il ritardo fosse tale da determinare un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale si procederà all'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

Articolo 15 – Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione dei lavori e dei servizi

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di revisione della progettazione esecutiva, del monitoraggio ambientale *ante operam* e della bonifica da ordigni bellici:

- i. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva secondo quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento, salvo che si tratti di adempimenti imprevidi ordinati esplicitamente dal RUP;
- ii. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e/o degli impianti;
- iii. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la revisione della progettazione esecutiva.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e/o degli impianti;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento delle attività di rinaturalizzazione e di monitoraggio ambientale in corso d'opera e degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono infine motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della revisione della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella stessa progettazione che saranno comunque imputati a carico dell'Appaltatore.

Articolo 16 – Contabilizzazione dei lavori

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo quanto indicato e previsto negli elaborati progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati progettuali e/o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte, anche se non espressamente specificati.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella seguente Tabella C, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica e/o dalla revisione del progetto esecutivo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184 del Regolamento.

Tabella C - Categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro

<i>Lavorazioni</i>	<i>% Sottocategorie</i>	<i>% Categorie</i>
SISTEMAZIONE ESTERNA		46,884%
Recinzione esterna	4,428%	
Aree a verde	0,634%	
Aree pavimentate	41,822%	
CENTRALI TECNOLOGICHE (CT1)		1,744%
Movimenti di materie	0,384%	
Strutture	0,771%	
Murature e pannellature	0,099%	
Pavimenti e rivestimenti	0,389%	
Infissi interni ed esterni	0,078%	
Impianto antincendio	0,024%	
CENTRALI TECNOLOGICHE (CT2)		1,657%
Movimenti di materie	0,329%	
Strutture	0,771%	
Murature e pannellature	0,099%	
Pavimenti e rivestimenti	0,381%	
Infissi interni ed esterni	0,053%	
Impianto antincendio	0,024%	
CENTRALI TECNOLOGICHE (CT3)		0,718%
Movimenti di materie	0,165%	
Strutture	0,324%	
Murature e pannellature	0,034%	
Pavimenti e rivestimenti	0,184%	
Infissi interni ed esterni	0,009%	
Impianto antincendio	0,003%	
GATE INGRESSO		1,168%
Movimenti di materie	0,310%	
Strutture	0,319%	
Murature e pannellature	0,037%	
Pavimenti e rivestimenti	0,041%	
Infissi interni ed esterni	0,111%	
Opere varie di finiture	0,197%	
Impianto idrico e igienico sanitario	0,051%	
Impianti elettrici e di illuminazione	0,082%	
Impianti Integrati e Speciali	0,020%	
GATE CONTROLLO PESA		0,923%

<i>Lavorazioni</i>	<i>% Sottocategorie</i>	<i>% Categorie</i>
Movimento di materia	0,194%	
Strutture	0,410%	
Murature e pannellature	0,046%	
Pavimenti e rivestimenti	0,050%	
Infissi interni ed esterni	0,042%	
Opere varie di finitura	0,032%	
Impianto idrico ed igienico sanitario	0,045%	
Impianti e elettrici e di illuminazione	0,076%	
Impianti integrati e speciali	0,020%	
Impianto di termoventilazione	0,007%	
OFFICINA G.U.C.		2,021%
Movimenti di materie	0,178%	
Strutture	0,467%	
Murature e pannellature	0,280%	
Pavimenti e rivestimenti	0,117%	
Infissi interni ed esterni	0,134%	
Opere varie di finitura	0,114%	
Impianto idrico e igienico sanitario	0,066%	
Impianto di termoventilazione	0,209%	
Impianti elettrici e di illuminazione	0,298%	
Impianti integrati e speciali	0,106%	
Impianto antincendio edificio	0,052%	
IMPIANTI GENERALI, INTEGRATI E SPECIALI		9,229%
Centrali tecnologiche	2,765%	
Reti elettriche esterne	2,243%	
Servizi esterni	2,801%	
Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	0,444%	
Cablaggio strutturato reti esterne	0,141%	
Cablaggio apparecchiature di sistema	0,427%	
Apparecchiature centralizzate	0,228%	
Apparecchiature e reti esterne	0,180%	
SERVIZI A RETE		19,219%
Rete idropotabile e irrigazione	1,184%	
Rete lavaggio piazzali	0,814%	
Rete antincendio	1,226%	
Rete acque nere	1,486%	
Rete acque bianche	11,965%	
Impianto di trattamento liquami	2,545%	
SISTEMAZIONI AREE E DEMOLIZIONE FABBRICATI E MURI		12,043%
Aree	12,043%	
IMPIANTI FERROVIARI		3,762%
Armamento	3,436%	
Deviatoi	0,225%	
Corpo Stradale Ferrovia	0,101%	
STIMA ONERI SICUREZZA		0,631%
Costi sicurezza apprestamenti	0,631%	
TOTALE		100,000%

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Il prezzo offerto, quindi, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. A tal proposito l'Appaltatore dovrà allegare all'offerta, come specificato al paragrafo 15.13 del Disciplinare di gara, una dichiarazione di aver tenuto conto, tra le altre cose, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, la quale, pertanto, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

Gli oneri di sicurezza di cui al precedente articolo 2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori, negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 17 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale dei lavori, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal RUP in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, di cui all'art. 13 del presente Capitolato, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'anticipazione è compensata nel corso dei lavori mediante trattenuta sull'importo di ogni stato di avanzamento lavori. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione della stessa e la data prevista per l'ultimazione dei lavori; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda

direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Articolo 18 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

Ai sensi dell'articolo 24 comma 8-bis del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 13, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento di cui sopra è subordinato alla regolare verifica e validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'Appaltatore, di cui all'articolo 79 comma 7 del Regolamento, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui sopra è effettuato a favore dell'Appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 27.

Il pagamento di cui sopra è effettuato previa acquisizione della regolarità contributiva del progettista.

Articolo 19 - Pagamento dei lavori in acconto

Le rate di acconto sono dovute per Stati di Avanzamento Lavori ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente articolo 16, raggiungono un importo non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) determinato:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti all'articolo 2;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) di cui all'articolo 30 comma 5-bis del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da operarsi sull'importo netto progressivo dei lavori e da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione della regolarità contributiva;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma:

- i. la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento;
- ii. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla lettera i), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione eventualmente concessa ai sensi del precedente articolo 17.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento del predetto certificato è comunque subordinato:

1. all'acquisizione del DURC, di cui all'articolo 196 del Regolamento, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
2. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
3. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2 comma 9 della legge n. 286 del 2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). In caso d'inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 comma 5 del Codice, si applica quanto riportato all'art. 30 comma 6 del Codice.

Articolo 20 - Pagamento dei lavori a saldo

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata:

1. all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
2. alla costituzione, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso;
3. alla stipula, ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice, di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di importo pari al 30% (trentapercento) del valore dell'opera realizzata.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo dei lavori previsto dal contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli eventuali atti di sottomissione approvati.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP formula

in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 19 lettera c), nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di due anni.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all'articolo 103 comma 8 del Codice.

Articolo 21 - Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43 comma 8 del Regolamento e dall'articolo 106 del Codice.

Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dal Codice o dal Regolamento.

L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della revisione della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Se, per il manifestarsi di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della revisione della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lettera c) del Codice.

Nel caso precedente la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della revisione della progettazione esecutiva inutile già

corrisposto.

Se gli errori e/o le omissioni nella revisione della progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. In ogni caso tutti gli oneri relativi a varianti determinate da errori e/o omissioni imputabili all'Appaltatore in fase di revisione della progettazione resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo.

La valutazione dei contenuti economici di ciascuna variante in corso d'opera verrà effettuata in base all'apposito elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo validato dalla Stazione Appaltante.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 7.

Gli eventuali maggiori tempi di esecuzione dell'Opera rispetto al Cronoprogramma, generati dall'introduzione di varianti in corso d'opera, comporteranno esclusivamente la proroga del termine di ultimazione dei lavori senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna riserva di sorta.

Articolo 22 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al D.Lgs n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla validazione della progettazione esecutiva e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17 comma 1 e 28 del D.Lgs n. 81 del 2008;
- b) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 81 del 2008;
- c) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.

Entro gli stessi termini di cui al precedente periodo, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante:

- 1) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs n. 81 del 2008;
- 2) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs n. 81 del 2008;
- 3) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo articolo 24, con le eventuali richieste di adeguamento;
- 4) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui al presente articolo anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'Appaltatore, inoltre, deve assolvere agli adempimenti di cui al presente articolo anche riguardo alle seguenti attività:

- i Monitoraggio ambientale *ante operam* di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- ii Bonifica da ordigni bellici di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- iii Monitoraggio ambientale in corso d'opera di cui all'art. 32 del presente Capitolato;

iv Opere di rinaturalizzazione di cui all'art. 33 del presente Capitolato.

Articolo 23 - Norme di sicurezza generali e sicurezza del cantiere

L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.

L'Appaltatore è obbligato, anche ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del D.Lgs n. 81 del 2008:

- a) a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso Decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 22 e 23 del presente Capitolato.

Articolo 24 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di revisione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice e all'articolo 100 del D.Lgs n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

Nel caso in cui i costi per la sicurezza risultino maggiori rispetto a quelli determinati all'articolo 2 del presente Capitolato, l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta comunque fisso e invariabile e il relativo prezzo convenuto per gli stessi non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione.

L'Appaltatore può presentare, durante l'esecuzione dei lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, una o più proposte motivate di modificazione o d'integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia, le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può, comunque, in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo contrattuale.

Articolo 25 - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, entro i termini indicati al precedente art. 22, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 17 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere, di cui al successivo articolo 29, è comunque responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 96 comma 1-bis del D.Lgs n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs n. 81 del 2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente articolo 24.

Art. 26 - Subappalto

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 30 del Codice, alla presente procedura in materia di subappalto si applica l'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (duepercento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquantapercento) dell'importo del contratto d'appalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30%

(trentapercento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto dei lavori di realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nell'appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante originale o copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate (il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici); unitamente al contratto di subappalto, ai sensi dell'articolo 105 citato, comma 7, deve produrre:

- a) la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105 comma 7 del Codice.

Il contraente principale è comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 12 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 3 lett. aa del Codice;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

L'Appaltatore comunica, inoltre, alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 27 - Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, come definita dall'art. 93 del Codice, denominata "garanzia provvisoria", corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione provvisoria è costituita a scelta dell'offerente con le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% (diecipercento) dell'intero importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva è ridotta del 50% per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell'art. 93 del Codice, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Codice determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 4 del Codice, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare una polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del Codice, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- a) danni di esecuzione (CAR), con massimale pari all'ammontare dell'intero importo contrattuale dei lavori, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) responsabilità civile RCT ed RCO, con un massimale pari al 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale ove la Società degli Interporti Siciliani s.p.a. sia inserita anche quale beneficiaria della polizza. Le coperture assicurative RCT/RCO, che potranno anche essere contenute in unica polizza, decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare inoltre una polizza di responsabilità civile professionale del Progettista con un massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), a garanzia dell'attività di progettazione, la quale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice l'Aggiudicatario dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, di importo pari al 30% (trentapercento) del valore dell'opera realizzata, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di un importo pari al 5% (cinquepercento) del valore dell'opera realizzata.

Articolo 28 - Oneri e obblighi dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, al solo fine di eliminare qualsiasi interpretazione che non corrisponda all'intento della Stazione Appaltante di ottenere, per il prezzo stabilito, l'oggetto d'appalto, senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo per le relative prestazioni, si elencano a titolo di esempio alcune prestazioni che si intendono comunque comprese nell'importo del contratto d'appalto e quindi a totale carico dell'Appaltatore:

1. tutte le spese, nessuna esclusa, relative alle eventuali indagini integrative di

- dettaglio per la revisione della progettazione esecutiva, ivi comprese quelle relative ai piani di sicurezza per la loro redazione ed esecuzione, nonché tutti gli oneri fiscali in vigore all'atto dell'esecuzione del presente appalto;
2. tutti gli accertamenti preliminari, i rilievi e le pratiche occorrenti;
 3. la fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, imposte, ecc.;
 4. tutti gli oneri relativi alla richiesta e acquisizione, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti (enti pubblici, privati, aziende di servizi e altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari, nonché all'esecuzione delle disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
 5. l'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
 6. la custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali stessi;
 7. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventualmente eseguiti in economia, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
 8. i rischi derivanti dai trasporti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7;
 9. la costruzione di magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi di opera necessari all'esecuzione dell'appalto, nonché la successiva demolizione o rimozione e l'allontanamento dei materiali di risulta non appena ultimati i lavori;
 10. le prove e i collaudi che la Commissione di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori dispongano di far eseguire sui materiali impiegati o da impiegare; i campioni da esaminare e/o esaminati dovranno essere conservati presso il cantiere ovvero trasportati, a cura dell'Appaltatore, nel deposito indicato dalla Direzione dei Lavori, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e del direttore di cantiere nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
 11. i disegni di montaggio approntati in tempo utile per non causare ritardi ai lavori appaltati;
 12. la compilazione, al termine dei lavori, dei disegni esecutivi riguardanti le opere e gli impianti eseguiti, completi di particolari costruttivi e schemi funzionali da consegnarsi alla Stazione Appaltante su supporto informatico e in copia cartacea timbrata e firmata in originale;
 13. la fornitura di fotografie di tutte le opere e gli impianti eseguiti secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori;
 14. lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui;
 15. la messa a disposizione della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo degli apparecchi e strumenti di controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo dei lavori eseguiti;
-

16. la pulizia accurata e disinfezione degli ambienti di lavoro delle maestranze e del personale della Stazione Appaltante e la sanificazione degli impianti (canalizzazioni aria, filtri, impianti idrici, ecc.) onde consentire l'immediata utilizzazione degli ambienti di lavoro per le attività alle quali devono essere destinati;
17. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
18. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
19. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
20. tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla Bonifica Ordigni Bellici di cui al precedente articolo 12, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori per la realizzazione dell'Opera, a mezzo di Ditta specializzata, all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Resta altresì specificato che i tempi occorrenti per l'istruzione della pratica, per l'ottenimento dell'autorizzazione e per l'esecuzione della bonifica, sono compresi nel tempo complessivo di esecuzione dell'appalto e che ogni eventuale ritardo, anche da parte delle Autorità Militari, resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore che, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri e danni in quanto delegata sia alla istruzione che alla gestione della pratica amministrativa. L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante;
21. le prove di accettazione dei materiali nonché l'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Comunque restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli,

- sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;
- 22.il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - 23.le vie di accesso al cantiere, comprese le eventuali interferenze con la linea ferroviaria Fiumetorto - Catania Bicocca ed in particolare con il passaggio a livello posto in prossimità della stazione di Catania - Bicocca, garantendo apposite segnalazioni, diurne e notturne, mediante cartelli e fanali, tenendo indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse a tali interferenze;
 - 24.il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
 - 25.il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - 26.gli attrezzi, ponti, armature, puntellamenti e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - 27.la recinzione provvisoria secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni;
 - 28.la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 29.le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, fonia, dati, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi fino alla consegna definitiva dell'Opera alla Stazione Appaltante successiva al certificato di collaudo provvisorio;
 - 30.l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
 - 31.la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - 32.la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - 33.la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
-

materiale per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio;

- 34.l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- 35.l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- 36.la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere realizzate;
- 37.gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale nonché di tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- 38.la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- 39.la messa a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio per il Responsabile Unico del Procedimento e per il personale della Direzione Lavori della Stazione Appaltante, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali secondo le indicazioni fornite dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, computer, stampante/scanner e macchina fotografica digitale. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei software (elaborazione di testi e documenti, fogli di calcolo, disegno tecnico, etc.) e collegamento Internet;
- 40.il completo sgombero del cantiere e consegna dell'Opera entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio;
- 41.idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- 42.la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata", ai sensi dell'art. 22 Legge 13 settembre 1982 n. 646, onde evitare danni o manomissioni, tenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito;
- 43.la redazione di un apposito sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 secondo le linee guida e le prescrizioni previste nel progetto esecutivo. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla redazione di un "Piano di Gestione Ambientale di Commessa", da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori, che si obbliga ad attuare e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori. L'Appaltatore deve assicurare adeguato addestramento e professionalità

al personale preposto alle attività del sistema di gestione ambientale secondo le indicazioni presenti in progetto. In caso di non rispetto dei limiti di emissione, di concentrazione di sostanze inquinanti o di altri limiti o soglie imposte dalla normativa in materia ambientale, oppure in caso di mancato trattamento delle non conformità ambientali segnalate dalla Direzione Lavori durante il monitoraggio ambientale in corso d'opera o di mancata consegna alla Direzione Lavori di documentazione prevista per l'approvvigionamento dei materiali da costruzione e per la dismissione dei materiali di risulta, la Direzione Lavori applicherà una penale, per ciascun caso rilevato, da trattenere dall'importo del primo stato di avanzamento utile, nella misura dello 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo dello stato di avanzamento stesso, per ogni giorno di ritardo, con le modalità di cui al punto 3.10 dell'elaborato progettuale 5231 "Manuale – Linee Guida" di Gestione Ambientale;

44. tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. In particolare i materiali provenienti dalle attività di scavo, scotico e demolizione, che assumeranno la connotazione di rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovranno essere conferiti presso idonei impianti di recupero/smaltimento, autorizzati ai sensi dello stesso D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Prima del conferimento dovrà essere verificato che i codici CER assegnati siano compresi nell'elenco positivo autorizzato per l'impianto. Dovrà inoltre essere verificato il rispetto dei volumi autorizzati nell'ambito del conferimento. I rifiuti che saranno conferiti nei suddetti impianti saranno, infine, sottoposti ad analisi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Dell'avvenuto conferimento dovrà fornirsi evidenza alla Direzione Lavori tramite idonea documentazione che, nel caso di impianto autorizzato, dovrà essere rilasciata dal gestore dell'impianto stesso. L'onere per l'accesso nei suddetti impianti è riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore solo se preventivamente vagliato e autorizzato dalla stessa;
45. la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, da utilizzare nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale sono state generate o di un'opera diversa, conformemente alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 da redigere, a carico dell'Appaltatore, secondo quanto previsto nell'allegato 5 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120;
46. le misure e gli interventi di mitigazione indicati nello Studio di Impatto Ambientale, inclusi quelli relativi alla sistemazione e alla gestione delle aree di cantiere e al ripristino dei siti di deposito così come elencate nello Studio di Impatto Ambientale e come richiamate ed approfondite nel progetto esecutivo posto a base di gara;
47. gli accorgimenti tecnici più opportuni per arginare le venute di acqua ed evitare l'inquinamento di corpi idrici, laddove si presenti, in fase di scavo o di getto, una interferenza significativa con la falda superficiale e qualora il pompaggio temporaneo non sia possibile o sufficiente;
48. l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazioni concorrenti nei cavi, nonché l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse

- dalla sede del cantiere;
49. il nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti affinché siano evitati danneggiamenti ai sottoservizi in relazione alle possibili interferenze. A tal proposito l'Appaltatore, durante la fase di revisione della progettazione esecutiva, dovrà verificare e censire eventuali interferenze (aeree, superficiali e/o interrato) riscontrabili nella fase di realizzazione dell'Opera, prevedendone nel contempo l'opportuna risoluzione, tenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito;
 50. la conservazione e ripristino delle vie e dei passaggi che venissero interrotti con l'esecuzione dell'Opera, provvedendo all'uso a proprie spese con opere provvisorie ed effettuando la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto del cantiere e delle vie di transito e di accesso;
 51. il mantenimento e conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;
 52. il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità installando nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, uno o più cartelli, di dimensioni minime metri 3x2, a colori indelebili, recanti tra le altre cose il riferimento all'utilizzo dei contributi comunitari secondo quanto previsto dall'art. 8 del Reg. CE 1828/2006 e dalle normative al momento vigenti;
 53. il rispetto alle prescrizioni che l'Amministrazione Ferroviaria avrà diritto, durante l'esecuzione dell'Opera, di impartire per tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere che essa riterrà opportune nell'interesse della regolarità del traffico ferroviario e alle quali l'Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi; al riguardo si precisa che anche il rimborso eventualmente richiesto dall'Amministrazione Ferroviaria per gli oneri conseguenti al rallentamento e al pilotaggio dei treni, ivi compresa l'assistenza speciale per i lavori da eseguire con soggiorno sulla linea ferroviaria, resta compreso negli oneri posti a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 29 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore tecnico del cantiere riveste anche la figura di responsabile, per conto dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle seguenti attività:

- i Monitoraggio ambientale *ante operam* di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- ii Bonifica da ordigni bellici di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
- iii Monitoraggio ambientale in corso d'opera di cui all'art. 32 del presente Capitolato;
- iv Opere di rinaturalizzazione di cui all'art. 33 del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione, i

lavori saranno sospesi, ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Articolo 30 - Controlli, prove e verifiche delle prestazioni contrattuali

Tutti i lavori e i servizi dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Stazione Appaltante procederà, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, al controllo dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificandone lo stato in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio gli accertamenti delle opere e dei servizi compiuti, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per tali accertamenti da inserire nelle contabilità dell'Appalto.

Il Direttore Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Articolo 31 - Collaudi e indagini ispettive

Il collaudo dell'Opera deve iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e concludersi entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta data e comunque entro i termini previsti dall'art. 221 e seguenti del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso, e ferme restando le responsabilità eventualmente accertate all'esito del collaudo, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre, altresì, il periodo di gratuita manutenzione dell'Opera; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi nei termini previsti nel presente

articolo.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante e il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra tra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo finale, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 codice civile, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'Opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

Le operazioni di collaudo verranno effettuate in conformità alle previsioni di cui al Titolo X, Capo I e II del Regolamento.

La Stazione Appaltante si riserva di nominare la Commissione di collaudo anche all'inizio dei lavori e/o in corso d'opera.

Articolo 32 - Monitoraggio Ambientale in corso d'opera

L'Appaltatore, con la consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Capitolato, si obbliga ad effettuare, durante l'esecuzione dei lavori, attività di monitoraggio ambientale, per verificare la qualità ambientale in corso d'opera, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative riportate nell'apposito Progetto di Monitoraggio Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara.

Qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle in quanto non ha attestato il possesso dei relativi requisiti in fase di gara, dovrà affidare le stesse a Ditta specializzata in possesso dei previsti requisiti.

Tutte le misure saranno da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa, con attività di verifica e controllo demandata all'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sicilia); in caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme, si dovranno prevedere, a cura e spese dell'Appaltatore, le opportune misure mitigative.

Il pagamento dell'importo contrattuale dovuto per il monitoraggio ambientale in corso d'opera avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 14 del presente Capitolato, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'esecuzione del Monitoraggio Ambientale in corso d'opera non potrà essere invocata dall'Appaltatore per ottenere maggiori compensi, indennizzi o risarcimento rispetto ai corrispettivi offerti ovvero per ottenere proroghe dei tempi contrattuali.

Articolo 33 - Opere di rinaturalizzazione

L'Appaltatore, con la consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Capitolato, si obbliga ad effettuare i lavori di espianco degli ulivi posti all'interno dell'area di sedime dell'Opera oggetto dell'appalto, che costituiscono "opere di rinaturalizzazione", in riferimento al "Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale" concernente il progetto per la realizzazione dell'Interporto di Catania (DEC/VIA/2003/606), secondo le

specifiche tecniche e le modalità operative riportate nel Progetto esecutivo posto a base di gara riguardante gli interventi di mitigazione ambientale e in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale di Catania.

Qualora l'Appaltatore non intenda eseguire le attività di cui al presente articolo direttamente ovvero non sia in grado di eseguirle, dovrà affidare le stesse a Ditta specializzata.

Le lavorazioni previste in progetto hanno come scopo principale la salvaguardia del valore biologico ed ecologico dell'oliveto attualmente presente all'interno dell'area destinata all'Opera.

L'intervento andrà realizzato sotto la supervisione e il controllo della Direzione Lavori e di personale specializzato della Provincia Regionale di Catania, se ritenuto dalla stessa necessario.

Il pagamento dell'importo contrattuale dovuto per le opere di rinaturalizzazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori, sentita la Provincia Regionale di Catania, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'esecuzione dei lavori di espianto degli ulivi non potrà essere invocata dall'Appaltatore per ottenere maggiori compensi, indennizzi o risarcimento rispetto ai corrispettivi offerti ovvero per ottenere proroghe dei tempi contrattuali.

Articolo 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività contrattuali e in particolare:

1. nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
2. l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
3. l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui

pagamenti delle rate di acconto e di saldo, ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente Capitolato.

In ogni momento la Direzione Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5 comma 1 della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge n. 136 del 2010.

Articolo 35 - Perseguimento delle finalità di prevenzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata

Per assicurare la predisposizione e l'attuazione delle misure e dei relativi strumenti attuativi previsti dall'art. 203 del Codice e dal D.M 21 marzo 2017 (Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017) l'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere uno o più Protocolli d'Intesa con la Stazione Appaltante e con la Prefettura di Catania individuata quale autorità di sicurezza di riferimento.

L'Appaltatore inoltre è obbligato a garantire l'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi derivanti da:

- Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), secondo il modello allegato al disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante;
- "*Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*" siglato dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009 (allegato al disciplinare di gara);
- "*Patto d'Integrità*" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello allegato al disciplinare di gara, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri necessari, con

allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

La Stazione Appaltante, inoltre, informa l'Appaltatore che in data 30/09/2014 ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto dal PNA 2016, ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio di integrazione tra il citato Modello e il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (PTPCT). I citati documenti sono visionabili sul sito www.interporti.sicilia.it nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Altri Contenuti-Corruzione" - "MOG 231/2001" e ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comporterà la risoluzione contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Stazione Appaltante o a una Società collegata a quest'ultima.